

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n° 1 - LAZIO NORD - VITERBO

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

**regolante i rapporti fra gli Enti Locali
dell'Ambito Territoriale Ottimale N°1 Lazio Nord - Viterbo**

TESTO DELLA:

Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale N°1 Lazio Nord-Viterbo

- SOMMARIO
- PREMESSA
- ARTICOLO 1 (Ambito Territoriale Ottimale)
- ARTICOLO 2 (Enti Locali partecipanti)
- ARTICOLO 3 (Finalità ed oggetto della Convenzione di Cooperazione)
- ARTICOLO 4 (Durata)
- ARTICOLO 5 (Modifica dell'ambito Territoriale Ottimale)
- ARTICOLO 6 (Forme di consultazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti)
- ARTICOLO 6 bis (Consulta d'Ambito)
- ARTICOLO 7 (Ente Locale responsabile del coordinamento)
- ARTICOLO 8 (Attribuzioni dell'Ente Locale responsabile del coordinamento)
- ARTICOLO 9 (Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale)
- ARTICOLO 10 (Costituzione della Segreteria Tecnico-Operativa)
- ARTICOLO 11 (Organizzazione del Servizio Idrico Integrato)
- ARTICOLO 12 (Forma di Gestione del Servizio Idrico Integrato)
- ARTICOLO 13 (Procedure per la Gestione del Servizio Idrico Integrato)
- ARTICOLO 14 (Parametri e criteri di salvaguardia degli organismi esistenti)
- ARTICOLO 15 (Organismi esistenti da salvaguardare)
- ARTICOLO 16 (Organismi esistenti non salvaguardati)
- ARTICOLO 16 bis (Salvaguardia del personale delle gestioni esistenti)

- ARTICOLO 17 (Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato)
- ARTICOLO 18 (Poteri di stipula della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato)
- ARTICOLO 19 (Ricognizione delle opere e programma degli interventi)
- ARTICOLO 20 (Determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato)
- ARTICOLO 20 bis (Verifiche periodiche dei Piani d'Ambito ed aggiornamenti della tariffa)
- ARTICOLO 20 ter (Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del Servizio Idrico Integrato)
- ARTICOLO 21 (Obblighi e Garanzie)
- ARTICOLO 22 (Vigilanza e controllo)
- ALLEGATO "A" (Planimetria di individuazione dei Comuni facenti parte dell'A.T.O. n° 1)
- ALLEGATO "B" (Coefficienti correttivi per il riparto dei canoni di concessione del Servizio Idrico Integrato)

Premesso:

- che la legge 5 gennaio 1994 n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'art. 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale;
- che la Regione Lazio con Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1996 ha individuato fra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita Convenzione di Cooperazione ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 tra gli Enti Locali interessati;
- che, con la medesima Legge Regionale è stato delimitato l'ambito territoriale denominato Ambito Territoriale Ottimale n.1 Lazio Nord-Viterbo;
- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1996;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopraindicato;

Nell'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, sono presenti:

Sig. _____ in rappresentanza della Provincia di Viterbo;
Sig. _____ in rappresentanza della Provincia di Roma;
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Acquapendente
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Arlena di Castro
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Bagnoregio
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Barbarano Romano
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Bassano in Teverina
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Bassano Romano
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Blera
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Bolsena
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Bomarzo
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Calcata
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Canepina
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Canino
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Capodimonte
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Capranica
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Caprarola
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Carbognano
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Castel S.Elia
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Castiglione in Teverina

Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Celleno
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Cellere
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Civita Castellana
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Civitella d'Agliano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Corchiano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Fabrica di Roma
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Faleria
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Farnese
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Gallese
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Gradoli
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Graffignano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Grotte di Castro
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Ischia di Castro
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Latera
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Lubriano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Marta
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Montalto di Castro
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Monte Romano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Montefiascone
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Monterosi
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Nepi
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Onano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Orte
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Piansano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Proceno
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Ronciglione
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di S. Lorenzo Nuovo
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Soriano nel Cimino
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Sutri
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Tarquinia
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Tessennano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Tuscania
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Valentano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Vallerano
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Vasanello
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Vetralla
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Vignanello
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia
 Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Viterbo

Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Vitorchiano
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Campagnano di Roma
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Magliano Romano
Sig. _____ in rappresentanza del Comune di Mazzano Romano

ciascuno autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti,
in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

Provincia di Viterbo D. C. P.;
Provincia di Roma D. C. P.;
Comune di Acquapendente D. C. C.;
Comune di Arlena di Castro D. C. C.;
Comune di Bagnoregio D. C. C.;
Comune di Barbarano Romano D. C. C.;
Comune di Bassano in Teverina D. C. C.;
Comune di Bassano Romano DD. C. C.;
Comune di Blera D. C. C.;
Comune di Bolsena D. C. C.;
Comune di Bomarzo D. C. C.;
Comune di Calcata D. C. C.;
Comune di Canepina D. C. C.;
Comune di Canino D. C. C.;
Comune di Capodimonte D. C. C.;
Comune di Capranica D. C. C.;
Comune di Caprarola D. C. C.;
Comune di Carbognano D. C. C.;
Comune di Castel S.Elia D. C. C.;
Comune di Castiglione in Teverina D. C. C.;
Comune di Celleno D. C. C.;
Comune di Cellere D. C. C.;
Comune di Civita Castellana D. C. C.;
Comune di Civitella d'Agliano D. C. C.;
Comune di Corchiano D. C. C.;
Comune di Fabrica di Roma D. C. C.;
Comune di Faleria D. C. C.;
Comune di Farnese D. C. C.;
Comune di Gallese D. C. C.;
Comune di Gradoli D. C. C.;
Comune di Graffignano D. C. C.;

Comune di Grotte di Castro D. C. C.;
 Comune di Ischia di Castro D. C. C.;
 Comune di Latera D. C. C.;
 Comune di Lubriano D. C. C.;
 Comune di Marta D. C. C.;
 Comune di Montalto di Castro D. C. C.;
 Comune di Monte Romano D. C. C.;
 Comune di Montefiascone D. C. C.;
 Comune di Monterosi D. C. C.;
 Comune di Nepi D. C. C.;
 Comune di Onano D. C. C.;
 Comune di Orte D. C. C.;
 Comune di Piansano D. C. C.;
 Comune di Proceno D. C. C.;
 Comune di Ronciglione D. C. C.;
 Comune di S. Lorenzo Nuovo D. C. C.;
 Comune di Soriano nel Cimino D. C. C.;
 Comune di Sutri D. C. C.;
 Comune di Tarquinia D. C. C.;
 Comune di Tessennano D. C. C.;
 Comune di Tuscania D. C. C.;
 Comune di Valentano D. C. C.;
 Comune di Vallerano D. C. C.;
 Comune di Vasanello D. C. C.;
 Comune di Vetralla D. C. C.;
 Comune di Vignanello D. C. C.;
 Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia D. C. C.;
 Comune di Viterbo D. C. C.;
 Comune di Vitorchiano D. C. C.;
 Comune di Campagnano di Roma D. C. C.;
 Comune di Magliano Romano D. C. C.;
 Comune di Mazzano Romano D. C. C.;

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Ambito Territoriale Ottimale

1. E' individuato, in attuazione alla Legge Regionale n° 6 del 22 gennaio 1996 l'Ambito Territoriale Ottimale denominato n° 1 Lazio Nord-Viterbo così come risulta delimitato dalla planimetria allegata alla presente convenzione contrassegnata con la lettera "A".

Art. 2

Enti locali partecipanti

1. Dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato n.1 Lazio Nord - Viterbo, fanno parte:

il Comune di Acquapendente
il Comune di Arlena di Castro
il Comune di Bagnoregio
il Comune di Barbarano Romano
il Comune di Bassano in Teverina
il Comune di Bassano Romano
il Comune di Blera
il Comune di Bolsena
il Comune di Bomarzo
il Comune di Calcata
il Comune di Canepina
il Comune di Canino
il Comune di Capodimonte
il Comune di Capranica
il Comune di Caprarola
il Comune di Carbognano
il Comune di Castel S.Elia
il Comune di Castiglione in Teverina
il Comune di Celleno
il Comune di Cellere
il Comune di Civita Castellana
il Comune di Civitella d'Agliano
il Comune di Corchiano
il Comune di Fabrica di Roma
il Comune di Faleria
il Comune di Farnese
il Comune di Gallese
il Comune di Gradoli
il Comune di Graffignano
il Comune di Grotte di Castro
il Comune di Ischia di Castro
il Comune di Latera
il Comune di Lubriano
il Comune di Marta
il Comune di Montalto di Castro

il Comune di Monte Romano
il Comune di Montefiascone
il Comune di Monterosi
il Comune di Nepi
il Comune di Onano
il Comune di Orte
il Comune di Piansano
il Comune di Proceno
il Comune di Ronciglione
il Comune di S. Lorenzo Nuovo
il Comune di Soriano nel Cimino
il Comune di Sutri
il Comune di Tarquinia
il Comune di Tessennano
il Comune di Tuscania
il Comune di Valentano
il Comune di Vallerano
il Comune di Vasanello
il Comune di Vetralla
il Comune di Vignanello
il Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia
il Comune di Viterbo
il Comune di Vitorchiano
il Comune di Campagnano di Roma
il Comune di Magliano Romano
il Comune di Mazzano Romano
la Provincia di Viterbo
la Provincia di Roma

Art. 3

Finalità ed oggetto della Convenzione di Cooperazione

1. Si addivene, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1996, alla presente Convenzione di Cooperazione fra Comuni e Province appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n.1 denominato Lazio Nord-Viterbo, affinché essi si coordinino al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
2. Tale organizzazione dovrà garantire:

- la gestione unitaria all'intero dell'ambito dei Servizi Idrici Integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- la protezione, in attuazione al D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche e destinate ad uso idropotabile;
- la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;
- l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito Territoriale Ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- la tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria.

3. In questo quadro compete agli Enti Locali convenzionati:

- la scelta delle forme del Servizio Idrico Integrato;
- l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il Servizio Idrico Integrato;
- l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
- la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n.36 del 1994;
- l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Art. 4

Durata

1. Gli Enti stipulano e convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine la durata è prorogata automaticamente per altri trenta anni.

Art. 5

Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale

1. Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'Ambito Territoriale Ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, con la predisposizione di atti aggiuntivi allegati che formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulati nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

Art. 6

Forme di consultazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti

1. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione fra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 7.
2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.
3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale od a loro delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente in base all'ultimo censimento ISTAT.
4. Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente.
5. La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli Enti Locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza o in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli Enti Locali convenzionati come sopra determinato.
6. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Ente Locale responsabile del coordinamento, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del Servizio Idrico Integrato ed ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.
7. Ciascun Ente sottoscrittore della presente, può sottoporre direttamente alla Conferenza proposte e problematiche attinenti alla organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato.
8. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Ente Locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un sesto, in termini numerici e di rappresentanza, degli Enti convenzionati.

Art. 6 bis

Consulta d'ambito

1. Ai fini di supporto della Conferenza dei Sindaci è costituita la Consulta d'ambito.
2. La Consulta d'ambito è costituita dal Presidente della Provincia di Viterbo e da dieci Sindaci eletti in sede di Conferenza.
3. La Consulta ha sede presso la Provincia di Viterbo ed è convocata dal Presidente della Provincia anche su richiesta di uno solo dei Sindaci partecipanti di cui 5 rappresentanti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e 5 rappresentanti Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 7

Ente Locale responsabile del coordinamento

1. La Provincia di Viterbo, nel cui territorio ricade il maggior numero di Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale è l'Ente responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione.

Art. 8

Attribuzioni dell'Ente Locale responsabile del coordinamento

1. La Provincia di Viterbo quale Ente Locale responsabile del coordinamento:
 - convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e la Consulta secondo quanto previsto dal precedente art.6 e 6 bis;
 - è tenuta a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti agli Enti Locali convenzionati entro 10 giorni dalla Conferenza stessa;
 - stipula, in virtù della delega conferita con successivo art. 18, la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
 - adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione.

Art. 9

Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n° 6 del 22/01/1996 per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente art.8 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio Idrico Integrato è costituita la Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale.
2. La segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale:
 - svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti Locali convenzionati;
 - svolge funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del DPR n° 236 del 1988 e della Legge n°319 del 1976 e successive modificazioni;

- esercita le attività di vigilanza sul rispetto della Convenzione da parte dei gestori del Servizio Idrico Integrato;
 - propone al Presidente della Provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione;
 - promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
 - elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
 - effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
 - predispone, anche su richiesta degli Enti Locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.
3. La Segreteria Tecnico-Operativa è un ufficio comune degli Enti Locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Art. 10

Costituzione della Segreteria Tecnico-Operativa

1. La Segreteria Tecnico-Operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Presente Convenzione, compreso il costo del personale, sono integralmente coperti dai canoni di concessione del Servizio Idrico Integrato; nelle Convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento dei relativi importi.
3. Per la prima costituzione della Segreteria Tecnico-Operativa e fino alla stipula delle Convenzioni di gestione, alle spese di funzionamento si fa fronte con l'utilizzazione delle somme attribuite dalla Regione Lazio e titolo di contribuzione, di eventuali anticipazioni della Provincia responsabile del coordinamento e dei versamenti effettuati di comuni ricadenti nell'ambito; a tale fine i comuni sottoscrittori della presente si obbligano a corrispondere la complessiva somma di £ 500.000.000 da suddividere in quote strettamente proporzionali al reale numero di utenze civili certificate da ogni singolo Sindaco per l'anno 1995.
4. La Segreteria Tecnico-Operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. L'organizzazione della Segreteria Tecnico-Operativa prevede un dirigente responsabile ed un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
6. Nella prima fase di avvio e fino alla approvazione dell'organico e del regolamento di cui al successivo punto 10, al funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa si provvede con la nomina e l'assunzione del dirigente responsabile, coadiuvato da personale temporaneamente messo a disposizione della Provincia di Viterbo.
7. Alla formale costituzione della Segreteria Tecnico-Operativa provvede la Provincia di Viterbo; l'organico ed il regolamento di funzionamento della segreteria stessa sono approvati dalla

- Provincia stessa su proposta del dirigente responsabile della Segreteria Tecnico-Operativa e sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.
8. Alla nomina del Responsabile della Segreteria Tecnico-Operativa provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, sulla base di criteri di professionalità e competenza.
 9. L'assunzione del Responsabile della Segreteria Tecnico-Operativa e del dirigente provvede la Provincia di Viterbo; il rapporto di lavoro è disciplinato da contratto privato stipulato ai sensi dell'art.51, comma 5 della legge n° 142 dell'08/06/1990, che ne regola la durata in cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
 10. Il responsabile della Segreteria Tecnico-Operativa ed il dirigente prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti fra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.
 11. Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli Enti Locali convenzionati o da altre aziende ed Enti pubblici.
 12. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale per la integrale copertura dei posti in organico, la Provincia di Viterbo provvede a rendere disponibile il personale da comandare mediante assunzione, da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti Locali.
 13. La Segreteria Tecnico-Operativa può avvalersi di consulenze esterne per attività particolari e nel caso in cui le professionalità non siano sufficienti per esplicita attestazione del dirigente responsabile.

Art. 11

Organizzazione del Servizio Idrico Integrato

1. Alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale provvede, salvo quanto stabilito dal successivo art.15, un unico soggetto gestore individuato attraverso criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, la gestione del Servizio Idrico Integrato.
3. I rapporti fra il soggetto gestore e gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale sono definiti mediante la stipula della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art.17.

Articolo 12

Forma di gestione del servizio idrico integrato

La gestione del Servizio Idrico Integrato verrà affidata a Società a capitale interamente pubblico, controllata dall'Autorità d'Ambito, ai sensi del comma 5, lettera c, dell'art. 113 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, così come modificato con la Legge 24 Novembre 2003 n° 326.

Articolo 13

Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato

1. Il Servizio idrico Integrato dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo, ai sensi del comma 5, lettera c, dell'art. 113 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, così come modificato con la Legge 24 Novembre 2003 n° 326, verrà affidato alla Società Pubblica, TALETE S.p.A., costituita dall'Amministrazione

Provinciale di Viterbo e partecipata dalle Amministrazioni Comunali e dalle realtà gestionali pubbliche esistenti operanti nel campo dei Servizi Idrici dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo.

2. Il Presidente della Provincia di Viterbo che svolge le funzioni di coordinamento dell'ambito, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti attuativi della presente convenzione e all'affidamento della gestione alla suddetta S.p.A.

Art. 14

Parametri e criteri di salvaguardia degli organismi esistenti

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta l'articolo 1, comma 3, della legge regionale n° 6 del 22 gennaio 1996, possono essere salvaguardati gli enti gestori che corrispondono ai seguenti requisiti e soddisfino le seguenti verifiche e controlli:
 - consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
 - stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
 - costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
 - verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento dell'interesse generale dell'intero ambito;
 - analisi del livello quantitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'Ente, la corrispondenza fra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del DPR n°236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n°319 del 1976 per quanto riguarda le acque reflue;
 - controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al DPR n°236 del 1988.

Articolo 15

Organismi esistenti da salvaguardare

1. Si dà atto che nessun organismo esistente debba essere salvaguardato in quanto, come riportato nella Direttiva Regionale "Procedure di applicazione dell'art. 12 della Legge Regionale 22 Gennaio 1996 n° 6 – Salvaguardia degli Organismi esistenti", qualsiasi procedura di salvaguardia porterebbe l'A.T.O. n° 1 Lazio Nord – Viterbo, al di sotto della soglia di economicità, con nocumento dell'interesse generale dell'intero ambito.

Art. 16

Organismi esistenti non salvaguardati

1. Tutti gli organismi gestori esistenti sono soppressi o liquidati, per quanto attiene la L. 36/94 e L.R. 6/96., a decorrere dal conferimento del Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n° 6 del 22 gennaio 1996.
2. La continuità del servizio deve essere comunque garantita.

Art. 16 bis

Salvaguardia personale delle gestioni esistenti

1. Si stabilisce che in fase di stesura della Convenzione di Gestione, regolante i rapporti fra Ente Gestore e Autorità d'Ambito, debbono essere inserite necessariamente norme di salvaguardia per il personale di aziende private di gestione, nonché per il personale delle aziende pubbliche assunto in servizio dopo il 31/12/92.

Art. 17

Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente art. 6 gli Enti convenzionati si impegnano a predisporre la "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato" ed il relativo Disciplinare.
2. La Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato è definita sulla convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 delle Legge Regionale n° 6 del 22 gennaio 1996.
3. Gli Enti Locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi Consigli la "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato" ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla Legge Regionale n° 6 del 22 gennaio 1996.

Art. 18

Poteri di stipula della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato

1. Il Presidente della Provincia di Viterbo, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è sin d'ora delegato, in nome e per conto degli Enti convenzionati, alla stipula della Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n° 6 del 22 gennaio 1996 con il soggetto gestore.

Art. 19

Ricognizione delle opere e programma degli interventi

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il Servizio Idrico Integrato con le modalità e nei tempi previsti dalla Legge Regionale n° 6 del 22 gennaio 1996.
2. Ai fini di quanto sopra e per assicurare l'omogeneità e la coerenza dei dati la ricognizione delle opere verrà effettuata in modo unitario a livello d'ambito con il Coordinamento della Provincia di Viterbo cui i singoli comuni si impegnano a fornire i dati e gli elementi necessari.
3. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, gli Enti Locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti

dalla Giunta Regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'art. 13 della Legge Regionale n° 6 del 22 gennaio 1996.

4. Il programma di interventi è approvato dai Consigli degli Enti Locali convenzionati contestualmente alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.
5. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Art. 20

Determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso gli Enti Locali Convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n°36 del 1994.
2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa fra gli utenti e nei diversi Comuni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ed in particolare:
 - della tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
 - della salvaguardia delle particolari condizioni economiche e sociali delle popolazioni effettivamente residenti nei piccolissimi Comuni montano caratterizzati da possibilità di servizio eccezionalmente economiche rispetto alle condizioni medie dell'ambito;
 - Della qualità e quantità dei servizi prestati fermo restando che, a parità di livelli di servizio, debbono corrispondere tariffe quantitativamente omogenee.

Art. 20 bis

Verifiche periodiche dei Piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa

1. Alla verifica ed all'aggiornamento dei Piani d'ambito, della tariffa ed alle modifiche che si rendessero necessarie apportare alle convenzioni stipulate con i soggetti gestori provvede il Presidente della Provincia di Viterbo sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Province.

Art. 20 ter

Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del Servizio Idrico Integrato

1. I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui al comma 1 dell'art.12 della Legge 36/94 , comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle Convenzioni di gestione, detratti i costi di funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.
2. Ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali differenze, in termini di attività e passività, conferite dai singoli Comuni all'ambito con la nuova organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si conviene che nella determinazione del riparto fra i Comuni degli oneri di concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti correttivi

determinati in funzione della qualità e della quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento di mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti alla Regione, meglio specificati nell'allegato contrassegnato con la lettera "B".

3. I piani d'ambito prevederanno le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per le convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate nella applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

Art. 21

Obblighi e Garanzie

1. I Comuni Convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della Convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere ed i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici.
2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso di acqua o di nuova concessione, ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1993, n° 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
3. I Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della Convenzione per il servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della Concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la Convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli Enti Locali convenzionati.

Art. 22

Vigilanza e controllo

1. Nella Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui al precedente articolo 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul Servizio Idrico Integrato.
2. La Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 10 svolge in nome e per conto degli Enti Locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli Enti Locali stessi sugli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Gli Enti Locali convenzionati si impegnano a fornire alla Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Firmato

Il Rappresentante della Provincia di
Il Rappresentante della Provincia di
Il Rappresentante del Comune di
.....

ALLEGATO "A"

Planimetria di individuazione dei Comuni facenti parte
dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo
in attuazione alla L.R. n° 6 del 22/01/1996

ALLEGATO B

Coefficienti correttivi per il riparto dei canoni di concessione del Servizio Idrico Integrato

L'art. 20 ter (Oneri di concessione per la gestione del Servizio Idrico Integrato) prevede che ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e di passività, conferite dai singoli Comuni all'ambito con la nuova organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nella determinazione del riparto fra i Comuni degli oneri di concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti correttivi che tengano conto:

- della qualità e della quantità delle infrastrutture conferite;
- del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi);
- del complesso dei finanziamenti in conto capitale trasferiti dalla Regione.

I Piani d'ambito dovranno prevedere le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per le convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei predetti coefficienti correttivi definiti tenendo conto dei seguenti parametri:

1 Quantità qualità delle infrastrutture conferite

Il coefficiente (C_q) è determinato come rapporto tra l'investimento medio per unità di popolazione previsto dal Piano d'ambito e l'investimento per unità di popolazione previsto dal singolo comune.

Il coefficiente ha valori maggiori dell'unità se le esigenze stimate d'intervento sono inferiori a quelle medie d'ambito e conseguentemente le infrastrutture conferite sono qualitativamente e/o quantitativamente in condizioni migliori dei livelli medi dell'ambito.

2 Livelli di indebitamento

Il coefficiente (C_i) è determinato come rapporto tra l'indebitamento medio per unità di popolazione dell'ambito (importo delle rate residue di ammortamento dei mutui pregressi contratti per investimenti nei servizi idrici) e l'indebitamento per unità di popolazione del singolo Comune.

Il coefficiente ha valori maggiori dell'unità se l'indebitamento del singolo Comune ha livelli inferiori a quelli medi dell'ambito.

3 Finanziamenti e contributi regionali

Il coefficiente (C_f) è determinato come rapporto tra il finanziamento medio per unità di popolazione attribuito negli ultimi dieci anni all'insieme dell'ambito ed il finanziamento per unità di popolazione attribuito nello stesso periodo al singolo Comune.

Il coefficiente ha valori maggiori dell'unità se il singolo Comune ha usufruito di finanziamenti e/o contributi regionali quantitativamente inferiori a quelli dell'ambito.